



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO

LM-INGEGNERIA NAUTICA cod. corso 5947

Sede di Forlì

INDICE

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO	3
ART. 2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI	3
ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DI CIASCUNA ATTIVITÀ FORMATIVA E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE	3
ART. 4 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ	3
ART. 5 PERCORSO FLESSIBILE	4
ART. 6 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE.....	4
ART. 7 ATTIVITÀ FORMATIVE AUTONOMAMENTE SCELTE DALLO STUDENTE.....	4
ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE	4
ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE.....	4
ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE.....	4
ART. 11 TIROCINIO CURRICULARE	5
ART. 12 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE	5

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

a. Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Ingegneria Nautica occorre essere in possesso di una laurea o di un diploma universitario di durata triennale oppure un diploma di laurea di durata quinquennale (italiano) ovvero di altro titolo di studio equivalente conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Occorre, altresì, il possesso di requisiti curriculari e il superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione

- Requisiti curriculari

Avere conseguito la laurea in classi ex D.M. 270:

L-9 Ingegneria Industriale

ovvero una laurea equivalente dei previgenti ordinamenti e aver conseguito almeno 18 CFU in (MAT/03-09), 12 CFU nell'ambito delle scienze fisiche (FIS/01-08) e 12 CFU nell'ambito dei settori caratterizzanti dell'ingegneria navale (ING-IND/01, ING-IND/02, ING-IND/15).

- Verifica dell'adeguatezza della personale preparazione

L'ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata al superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione che si svolgerà secondo le modalità e le procedure indicate nel "Bando di ammissione", sulla base della valutazione della carriera pregressa, del voto di laurea, di un colloquio o un mix di queste opzioni. I criteri saranno determinati annualmente dal Consiglio di Corso di Studio e resi noti tramite il portale d'Ateneo.

La verifica dell'adeguatezza sarà svolta da una Commissione di docenti del CdS, nominata dai membri del CdS stesso.

b. Modalità di ammissione

Le modalità di svolgimento della selezione saranno rese pubbliche ogni anno con il relativo "Bando di ammissione".

- Verifica dell'adeguatezza della personale preparazione

L'ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata al superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione che si svolgerà secondo le modalità e le procedure indicate nel "Bando di ammissione", resi noti tramite il portale d'Ateneo.

Per una proficua frequenza del corso, lo studente deve aver acquisito conoscenze di base in matematica, fisica ed ingegneria.

ART. 2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

Il Consiglio di Corso di Studio può approvare piani di studio individuali che non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento e delle linee guida definite dagli Organi.

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato, sulla base di criteri da questo preventivamente individuati

ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DI CIASCUNA ATTIVITÀ FORMATIVA E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni in merito saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

ART. 4 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ

La frequenza non è obbligatoria.

ART. 5 PERCORSO FLESSIBILE

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale secondo le modalità definite nel Regolamento Didattico di Ateneo. Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

ART. 6 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni, verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

ART. 7 ATTIVITÀ FORMATIVE AUTONOMAMENTE SCELTE DALLO STUDENTE

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte dallo studente una o più attività formative tra quelle individuate dal Consiglio di Corso di studio e previste nell'allegato piano didattico.

Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad una attività non prevista tra quelle individuate dal Consiglio di corso di studi, deve fare richiesta al Consiglio di corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo.

Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE

Possono essere riconosciute conoscenze e abilità extrauniversitarie nei casi previsti dalla normativa vigente. La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia ritenuta coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.

ART. 11 TIROCINIO CURRICULARE

Il Corso di studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme dell'Unione Europea, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative della durata massima di 12 mesi, che dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi:

- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale;
- per attività di tirocinio previsto dal piano didattico;

ART. 12 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE

a. Caratteristiche della prova finale

La prova finale consiste nell'esposizione e discussione di un elaborato di tesi redatto in modo originale dallo studente, sotto la guida di un relatore, a valle di una sostanziale attività di progettazione o di ricerca. La dissertazione, sottoposta ed esposta davanti ad una commissione di Laurea Magistrale, deve dimostrare la padronanza degli argomenti prescelti sia sul piano teorico che applicativo, oltre che una capacità critica, l'attitudine a operare in modo autonomo e una adeguata capacità comunicativa.

b. Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale consiste in una discussione pubblica della tesi redatta dallo studente, che avviene attraverso una presentazione del lavoro svolto e la risposta ad una serie di domande poste dalla Commissione di Laurea. . L'argomento dell'elaborato di tesi appartiene normalmente a un settore scientifico disciplinare tra quelli previsti dal Regolamento didattico del Corso di Studio. Lo svolgimento avviene sotto la supervisione di un relatore, che solitamente è un docente del Corso di Studio.

Il voto viene assegnato collegialmente e il conferimento della lode richiede il giudizio unanime della Commissione. Con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, è previsto lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o una attività all'estero in preparazione alla prova finale, con relativo conferimento di crediti formativi nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale.

Eventuali ulteriori dettagli sulle modalità di assegnazione dell'argomento dell'elaborato, sullo svolgimento delle relative attività, nonché sulla definizione del relatore possono essere precisati dal Consiglio di Corso di Studio in appositi regolamenti.

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04 e ss.mm.ii.